LEGGE 23 SETTEMBRE 2019 N. 148

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 2019 N.102

omissis

Art. 1

(Interpretazione autentica delle disposizioni in materia di effetti della dichiarazione di insolvenza)

- 1. Le previsioni normative, di cui al combinato disposto dell'articolo 87, comma 2, e dell'articolo 98, comma 5 primo periodo, della Legge 17 novembre 2005 n.165, si interpretano nel senso che la dichiarazione, con cui venga giudizialmente accertato lo stato di insolvenza, con riferimento ad una determinata data, del soggetto autorizzato, è equipollente, nei termini che seguono, all'apertura, in pari data, del giudiziale concorso dei creditori.
- 2. L'equipollenza comporta la produzione dei seguenti effetti: l'eventuale estensione a carico di altri soggetti, previa declaratoria dell'esistenza di una società di fatto; la punibilità delle condotte di cui agli articoli 211, 212, 213, 214, 218 del Codice Penale e di ogni altra condotta parimenti punibile a condizione dell'apertura della procedura concorsuale dei creditori.
- 3. L'equipollenza, di cui ai precedenti commi, sussiste anche per i casi di dissesto di banche, di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n.102, in cui sia intervenuta la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza.
- 4. L'equipollenza, di cui ai precedenti commi, si estende a tutti gli altri casi, ove previsti dall'ordinamento, in cui, pur in presenza di una situazione di insolvenza giudizialmente accertata, non sia ammesso il ricorso alla procedura di giudiziale concorso dei creditori, di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17.
- 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche in caso di superamento ovvero rimozione dello stato di insolvenza o di dissesto, per effetto di atti o eventi successivi alla data dell'accertamento giudiziale, ancorché antecedenti alla data di adozione del provvedimento giudiziale.
- 6. La disposizione dell'articolo 87, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n.165, laddove esclude, dalle norme vigenti in materia concorsuale "compatibili" con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, quelle di "carattere procedurale", si interpreta nel senso che deve ritenersi parimenti esclusa anche l'applicazione di tutte le norme processuali del giudiziale concorso dei creditori, quale procedura esecutiva.

omissis